

COMUNE DI GALLIATE
PROVINCIA DI NOVARA
REGIONE PIEMONTE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
ART.5, L.R. N°52/2000 e s.m.i.

Elaborato	<p>REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</p> <p>Redatto ai sensi di: D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. n. 52/2000 e D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802</p> <p>Approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6, in data 28.02.2019 e aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, in data 04.04.2024</p>	
Committente:		<p>Comune di Galliate Piazza Martiri della Libertà, 28 28066 - Galliate (NO)</p>
Consulenti tecnici:	<p> Studio Sozzani</p> <p>Via G. Fungo, n. 93 - 28060 San Pietro Mosezzo (NO) tel. 0321/613030 - 0321/231361 e-mail: studio@sozzani.it P.IVA IT 02601330034</p> <p>Arch. Stefano Sozzani <i>Tecnico competente in acustica ambientale</i></p> <p>AR (H) ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE NOV (O) DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA ARCHITETICI sezione Sozzani Stefano A/a n° 629</p>	
Data elaborato:	29 gennaio 2024	Revisione gennaio 2024
Data approvazione:	04 aprile 2024	

INDICE

INDICE	1
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. N. 1 Fondamenti normativi e finalità del regolamento	3
ART. N. 2 Applicabilità del regolamento attuativo	4
ART. N. 3 Definizioni	4
CAPO II – COMPETENZE COMUNALI	11
ART. N. 4 Definizione delle competenze comunali	11
ART. N. 5 Classificazione acustica del territorio comunale e piani di risanamento.....	12
ART. N. 6 Valori limite di attenzione.....	13
CAPO III – ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE.....	15
ART. N. 7 Campo di applicazione	15
ART. N. 8 Localizzazione delle manifestazioni temporanee	15
ART. N. 9 Aspetti generali	16
ART. N. 10 Autorizzazioni senza istanza	18
ART. N. 11 Autorizzazioni con istanza semplificate (comunicazione di inizio attività sonora)	18
ART. N. 12 Autorizzazioni con istanza ordinarie	19
ART. N. 13 Obblighi del titolare dell’Autorizzazione.....	20
ART. N. 14 Revoche o sospensione dell’attività	20
ART. N. 15 Esclusioni e casi particolari	20
CAPO IV – ATTIVITA’ RUMOROSE PERMANENTI	21
ART. N. 16 Campo di applicazione	21
ART. N. 17 Gestione delle attività permanenti.....	21
ART. N. 18 Rumore prodotto da impianti o apparecchiature interne agli edifici	22
CAPO V – RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	23
ART. N. 19 Documentazione per adempimenti relativi all’inquinamento acustico.....	23
ART. N. 20 Valutazione previsionale di impatto acustico e successiva verifica	23
ART. N. 21 Valutazione previsionale di clima acustico	25
ART. N. 22 Valutazione dei requisiti acustici degli edifici	26
ART. N. 23 Dichiarazione per attività permanenti a bassa rumorosità.	27
ART. N. 24 Modalità di presentazione della documentazione	27
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	29
ART. N. 25 Provvedimenti restrittivi.....	29
ART. N. 26 Sanzioni.....	29
ART. N. 27 Disciplina dei controlli.....	29
ART. N. 28 Entrata in vigore - Abrogazioni	29
ALLEGATO N. 1.....	30

Contenuti della domanda per ottenere l'autorizzazione semplificata per cantieri	30
ALLEGATO N. 2.....	31
Contenuti della domanda per ottenere l'autorizzazione semplificata per spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.....	31
ALLEGATO N. 3.....	32
Contenuti della domanda per ottenere l'autorizzazione semplificata per altre attività	32
ALLEGATO N. 4.....	33
CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA	33
Spettacoli e manifestazioni:.....	33
Cantieri:	33
Altre attività:.....	33
ALLEGATO N. 5.....	34
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	34
ALLEGATO N. 6.....	38
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA ACUSTICA DELL'OPERA	38
A) Il contesto territoriale esistente:.....	38
B) La metodologia di misura:.....	38
C) I risultati ottenuti:	38
D) Elaborati cartografici e grafici	38
ALLEGATO N. 7.....	40
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	40

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. N. 1 Fondamenti normativi e finalità del regolamento

Le norme di attuazione contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro di riferimento per l'applicazione delle seguenti normative e successivi correttivi:

- l'articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 avente per oggetto "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991);
- l'articolo 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, ossia la "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*";
- l'articolo 5, comma 5, della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
- il Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*";
- il D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 avente per oggetto il "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo*";
- il paragrafo 4 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001 contenente le *Linee guida per la classificazione acustica del territorio*, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della suddetta L.R. n. 52/2000;
- la DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52*";
- il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, ossia le "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*";
- l'articolo 5 della Circolare 6 settembre 2004 "*Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 2004);
- il D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 relativamente al "*Capo III - Disposizioni in materia di inquinamento acustico, Art. 4 - Semplificazione della documentazione di impatto acustico*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 28 del 3 febbraio 2012);
- Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 "*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della LR 20 ottobre 2000, n. 52*" (pubblicata sul BUR n. 27 del 05 luglio 2012).

In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 il Comune di Galliate si dota del presente Regolamento Attuativo della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, aventi le seguenti finalità:

- a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 e dei successivi decreti attuativi, dell'art. 2 della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 e secondo i criteri tecnici di dettaglio per la redazione delle classificazioni acustiche, pubblicati con D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- b) attuare i contenuti della classificazione acustica del territorio comunale in tutte le sue articolazioni, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, e le attività rumorose temporanee, al fine di contenerne la rumorosità entro i limiti di accettabilità.
- c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, anche in attuazione e di concerto con le finalità dei piani attuativi del P.R.G.C., nonché dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

ART. N. 2 Applicabilità del regolamento attuativo

Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Attuativo, tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale.

ART. N. 3 Definizioni

Si definiscono:

1. Attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.
Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.
3. Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

4. **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15/08/1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
5. **Classe acustica:** secondo le indicazioni della legge n° 447/95 e del D.P.C.M. 14/11/97 tutto il territorio nazionale viene suddiviso, tramite la procedura di classificazione acustica, in parti o zone, appartenenti ad una delle seguenti classi, caratterizzate da specifici valori di qualità acustica:

CLASSI ACUSTICHE E VALORI LIMITE DI IMMISSIONE SONORA

Classe	DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Valori limite di immissione; LEQ in dB(A)	
		giorno	notte
I	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.	50	40
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali	55	45
III	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	60	50
IV	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie	65	55
V	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi	70	70

6. **Zona acustica:** parte del territorio comunale, identificata da una poligonale chiusa, avente stesso valore di qualità acustica.

La delimitazione delle zone avviene basandosi:

- sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale;
- sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
- sulle caratteristiche abitative delle zone del territorio comunale;
- sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti

- territoriali;
- sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
7. Obiettivo acustico di breve, medio, lungo periodo: gli obiettivi acustici cui tende l'azione amministrativa sono i valori di qualità, così come descritti dalla Legge n. 447/95: livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge stessa.
 8. Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
 9. Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel precedente punto 8.
 10. Clima acustico: per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
 11. Impatto acustico: per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
 12. Valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità:
 - *valore limite di emissione*: è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa negli spazi utilizzati da persone e comunità, durante i periodi di riferimento diurno e notturno;
 - *valori limite di immissione*: sono i valori massimi di pressione sonora che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurati in prossimità dei recettori durante i periodi di riferimento diurno e notturno;
 - *valori di attenzione*: sono i valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, rendendo obbligatoria l'adozione di piani di risanamento acustico comunale, coordinati con il piano urbano del traffico;
 - *valori di qualità*: sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro n° 447/1995.
 13. Livello di rumore residuo – Lr: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.
 14. Livello di rumore ambientale – La: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito

dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

15. Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{P}{P_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

16. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A": è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{eq(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{P_A^2(t)}{P_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651) p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al precedente punto 15, T è l'intervallo di tempo di integrazione, $L_{eq(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato. Tale parametro viene definito nell'allegato A del D.P.C.M. del 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

17. Livello massimo di pressione sonora $L_{A,S} \text{ max}$: esprime il valore massimo del livello istantaneo di pressione sonora ponderata in curva "A" e con costante di tempo "slow" misurato durante un evento sonoro. Tale valore viene definito nell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
18. Livello differenziale del rumore: differenza tra il livello $L_{eq}(A)$ di rumore ambientale e quello di rumore residuo.
19. Valori limite differenziali di immissione: sono definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e corrispondono a 5 dB per il periodo diurno e a 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", non si applicano nelle aree classificate in classe VI, ossia nelle "aree esclusivamente industriali" e nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
20. Esposizione al rumore notturna: presenza del recettore in un punto in cui si percepiscono delle immissioni sonore in orario notturno, ovvero nel periodo di riferimento compreso tra le 22.00 e le 6.00.
21. Esposizione al rumore diurna: presenza del recettore in un punto in cui si percepiscono delle immissioni sonore in orario diurno, ovvero nel periodo di riferimento compreso tra le 6.00 e le 22.00.

22. Recettore (o Ricettore): qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico (definizione tratta dai *“Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”*, secondo la L.R. n. 52/2000 – art. 3, comma 3, lettera c, contenuti nella DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004.
23. Area di studio: è la porzione di territorio entro la quale incidono gli effetti della componente rumore prodotti durante la realizzazione e l’esercizio dell’opera o attività in progetto e oltre la quale possono essere considerati trascurabili. L’individuazione dell’area di studio può essere effettuata in modo empirico purchè si basi su ipotesi cautelative, esplicitate nella documentazione presentata (definizione tratta dai *“Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”*, secondo la L.R. n. 52/2000 – art. 3, comma 3, lettera c, contenuti nella DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004.
24. Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995. A tale figura si deve fare riferimento anche nei casi citati dalle leggi regionali e nazionali come “tecnico abilitato”.

CAPO II – COMPETENZE COMUNALI

ART. N. 4 Definizione delle competenze comunali

1. La Legge n° 447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione. L'articolo n. 6 della Legge n. 447/95 stabilisce le competenze delle Amministrazioni Comunali, ossia:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale secondo i criteri specificati dalle Regioni (articolo, comma 1, lettera a), della L. n. 447/95);
- b) il coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c) la predisposizione e conseguente adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- e) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;
- f) la individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico assegnato dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- g) la redazione della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza (solo per i Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti);
- h) l'adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- i) le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla medesima amministrazione;
- j) il controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni di impatto acustico e di clima acustico.

2. La Legge Regionale n° 52/2000 contiene le disposizioni finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico

derivanti da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge n° 447 del 26 ottobre 1995.

L'articolo 5 della Legge Regionale n° 52/2000 stabilisce le competenze delle Amministrazioni Comunali, ossia:

- a) la predisposizione e l'approvazione della zonizzazione acustica;
- b) il coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c) la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d) la individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse paesaggistico, ambientale e turistico possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- e) l'approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;
- f) il controllo circa il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze di attività e strutture soggette a valutazione di impatto e di clima acustico considerando i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento del rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica per la specificazione;
- g) la adozione di nuovi regolamenti e/o l'adeguamento di regolamenti comunali esistenti, definendo apposite norme per:
 - il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare;
 - il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche delle attività che impiegano sorgenti sonore;
 - lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia di sorgenti sonore;
 - la concessione delle autorizzazioni in deroga;
 - l'esercizio delle funzioni di controllo definite dalla L. n° 447/95 anche tramite i dipartimenti ARPA.

ART. N. 5 Classificazione acustica del territorio comunale e piani di risanamento

1. La classificazione acustica è redatta, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n° 52/2000, in modo da:

- ricomprendere l'intero territorio comunale;
- aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;
- individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;
- considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;
- attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a);
- assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), ed h) della Legge n. 447/1995.

2. Il piano di classificazione acustica dispone modifiche al presente regolamento comunale, normato all'articolo 5, comma 5 della L.R. n° 52/2000, atte ad evitare che le

emissioni acustiche sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.

3. Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito piano di risanamento acustico.

4. Per l'approvazione del provvedimento di classificazione acustica si applica la procedura prevista dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 52/2000.

5. Con riferimento all'art. 7 della Legge n. 447/95 e all'art. 13 della Legge Regionale n. 52/2000, il Comune deve predisporre e adottare uno o più piani di risanamento acustico nei seguenti casi:

- superamento dei limiti di attenzione definiti dalla classificazione acustica;
- esistenza di aree limitrofe i cui valori di qualità differiscono di più di 5 dB;
- raggiungimento, come obiettivo, dei valori di qualità di medio e lungo periodo.

I piani devono essere redatti in conformità all'articolo 7 della Legge 447/1995 sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e devono essere finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dell'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

I piani comunali di risanamento acustico devono essere predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione così come definiti nel successivo articolo.

Il piano di risanamento acustico è altresì adottato nel caso in cui il Comune intenda perseguire i valori di qualità.

Contestualmente all'approvazione, il Comune trasmette il piano di risanamento alla Regione e alla Provincia.

ART. N. 6 Valori limite di attenzione

1. I valori limite di attenzione che determinano la necessità di adottare uno o più piani comunali di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C di cui al Decreto citato al comma 1, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori della tabella C di cui al Decreto citato al comma 1.

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

3. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

4. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

CAPO III – ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. N. 7 Campo di applicazione

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049, per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

- **spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi.
- **Cantieri**, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera.
- **Altre attività**, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc..

Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la L. 447/1995, la L.R. 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi.

ART. N. 8 Localizzazione delle manifestazioni temporanee

Ogni area del territorio comunale può diventare sede di svolgimento di *Manifestazioni a carattere temporaneo*, a patto che vengano rispettate le norme riportate nel presente Capo III. Attualmente all'interno del territorio comunale di Galliate sono individuate le seguenti aree utilizzate per manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose:

Aree localizzate per manifestazioni temporanee
Centro Sportivo
Parcheggio Palestra Via Custoza
Sede Croce Rossa
Santuario del Varallino
Piazza San Giuseppe
Piazza Martiri della Libertà – V. Veneto
Quadriportico Castello
Cortile Biblioteca
Parcheggio Largo Due Agosto
Viale Beato Quagliotti
Viale Dante Alighieri
Via Antonio Gramsci
Via Pietro Custodi
Via Bianca di Caravaggio
Largo Remo Rabellotti
Via S.S. Martiri
Via Canonico Diana

ART. N. 9 Aspetti generali

Le autorizzazioni in deroga per attività temporanee, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in:

- autorizzazioni senza istanza;
- autorizzazioni con istanza semplificate;
- autorizzazioni con istanza ordinarie.

E' facoltà della Giunta Comunale, con provvedimento motivato, concedere una deroga ai limiti di rumore ed alle prescrizioni del presente regolamento a particolari manifestazioni temporanee ritenute di interesse pubblico, fermo restando che il valore di immissione in

facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, concesso in deroga, non potrà superare gli 80 dB(A). L'istanza di deroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'evento.

Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della Legge 447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici. Gli oneri delle verifiche e dei monitoraggi prescritti ricadranno sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata modifiche dell'autorizzazione con limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela. Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

ART. N. 10 Autorizzazioni senza istanza

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività:

- cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi;
- altre attività: si intendono autorizzate al superamento dei valori limite anche le seguenti attività:
 - spettacoli e manifestazioni temporanee anche caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgano tra le ore 09:00 e le ore 22:00.
 - eventi sportivi, mercati e fiere che si svolgano tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
 - manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultino caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;
 - altre attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore.

ART. N. 11 Autorizzazioni con istanza semplificate (comunicazione di inizio attività sonora)

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con anticipo di almeno 30 gg prima dell'inizio dell'attività.

- Cantieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni (l'istanza deve essere predisposta secondo l'Allegato 1):
 - allestimento in aree non zonizzate dal Piano di Classificazione Acustica alla Classe I e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
 - utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - durata complessiva delle attività fino a 60giorni.
- Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni (l'istanza deve essere predisposta secondo l'Allegato 2):
 - svolgimento nei siti individuati nel Piano di Classificazione Acustica comunale e richiamati nel precedente art. 8;
 - per ogni sito e per ogni richiedente, durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
 - per ogni sito e per ogni richiedente, durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- Altre attività (l'istanza deve essere predisposta secondo l'Allegato 3):
 Nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento (quali ad esempio giorni, orari, livelli sonori, etc.), il Comune può autorizzare con procedura semplificata altre attività a carattere temporaneo, diverse da spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, purché le medesime non superino i 30 giorni.

ART. N. 12 Autorizzazioni con istanza ordinarie

Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dagli art.li 10 e 11, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune (*l'istanza deve essere predisposta secondo l'Allegato 4*).

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con anticipo di almeno 60 gg prima dell'inizio dell'attività, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile.

L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della Legge n. 447/1995 e s.m.i..

Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agencia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della L.R. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 06:00 l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997.

ART. N. 13 Obblighi del titolare dell'Autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

ART. N. 14 Revoche o sospensione dell'attività

In caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti limiti.

ART. N. 15 Esclusioni e casi particolari

Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione in deroga.

Le attività normate dal presente Capo III (salvo per quanto indicato nell'ultimo capoverso del precedente art. 12), non sono tenute al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

Le disposizioni del presente Capo non si applicano:

- a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo"* così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.
- alle autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 *"Regolamento recante disciplina delle emissioni"*

sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".

CAPO IV – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART. N. 16 Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questa sezione tutte le attività aventi carattere permanente, ovvero operative, qualora si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.
2. Sono considerate attività rumorose permanenti, in modo non esaustivo, quelle di seguito elencate:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche durante le fasi di controllo dei motori);
 - b) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari) ovvero in combinazione con altre attività commerciali a supporto delle stesse (musica nei negozi di abbigliamento, kebaberie, ludoteche ecc.);
 - c) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - d) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati.

Per quanto non specificatamente indicato negli articoli seguenti, si farà riferimento alla Legge 447 del 20 ottobre 1995, ai suoi decreti attuativi e alla L.R. 52 del 25 ottobre 2000.

ART. N. 17 Gestione delle attività permanenti

1. Lo svolgimento delle attività indicate al presente Capo IV devono rispettare i limiti di immissione assoluti ed i limiti di emissione previsti per le aree circostanti i confini di proprietà secondo la zonizzazione acustica comunale vigente. Le attività permanenti devono inoltre rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà. I responsabili delle attività rumorose devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione strumentale da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione devono essere contenuti in uno specifico documento firmato dal tecnico e conservato in copia dal responsabile dell'attività. La valutazione deve essere ripetuta ogni qualvolta si modificano le condizioni delle emissioni acustiche.

Nell'eventualità in cui il tecnico verifichi il superamento dei limiti, il responsabile dell'attività deve formulare una proposta di piano di risanamento entro 30 giorni dalla data di accertamento (giorni prorogabili su richiesta da inoltrare al Comune in relazione alla complessità del problema in esame), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultino tecnicamente praticabili nell'immediato.

I piani di risanamento acustico delle imprese devono essere approvati dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 14 "Piani di risanamento acustico delle imprese" della Legge Regionale n. 52/2000.

In caso di non ottemperanza il Comune revoca l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività.

2. Casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale: possono verificarsi particolari situazioni in cui attività appartenenti a soggetti differenti insistano su un'area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto del criterio differenziale presso uno o più ambienti abitativi.

Fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma non dimenticando la necessità di tutelare il comfort acustico, soprattutto all'interno degli ambienti abitativi, il Comune utilizzando l'ente di controllo, si riserva di verificare strumentalmente e con accuratezza le situazioni in oggetto proponendo ai responsabili delle varie attività soluzioni tecniche volte a risolvere in modo collettivo il problema in esame.

3. Orari: l'orario di funzionamento delle attività permanenti può essere oggetto di disposizioni da parte del Sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente la competente ARPA, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.

ART. N. 18 Rumore prodotto da impianti o apparecchiature interne agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05 dicembre 1997 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria.

Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli, portoni e serramenti, dissuasori per colombi.

2. Si precisa che gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo (come ad esempio condizionatori e scaldacqua), collocati sui balconi di pertinenza di abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*", poiché tali impianti sono fisicamente solidali all'edificio, sia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.

3. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature ad uso singolo, ovvero a servizio di un unico condomino e/o affittuario (quali elettrodomestici ed utensili) deve essere contenuto al minimo mediante corretta manutenzione e massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori.

CAPO V – RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

ART. N. 19 Documentazione per adempimenti relativi all'inquinamento acustico

Il presente Capo definisce quando un atto autorizzativo è subordinato alla presentazione di una specifica documentazione di valutazione o verifica in ambito acustico.

La documentazione, a secondo dei casi, si divide in:

- valutazione previsionale di Impatto Acustico e successiva verifica (art. 20);
- valutazione previsionale di Clima Acustico (art. 21);
- valutazione dei Requisiti Acustici degli Edifici (art. 22);
- dichiarazione per attività permanenti a bassa rumorosità (art. 23).

ART. N. 20 Valutazione previsionale di impatto acustico e successiva verifica

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e dell'art. 10 della Legge Regionale n° 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”* e della linee guida *“Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”* (Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 9-11616 del 02/02/2004), per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove strutture, opere, impianti, attività o manifestazioni. La valutazione previsionale di impatto acustico considera, dunque, gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, dovranno necessariamente inserirsi in un contesto territoriale già esistente.

A differenza della valutazione previsionale di clima acustico, l'attenzione è qui posta sull'influenza che sorgenti sonore (progettuali) operano nei confronti di recettori (la realtà esistente).

Le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati, inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione per la specifica zona, nonché del criterio di cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 52/2000.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 52/2000, la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

- di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale;
- delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
 - o aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - o strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - o discoteche;

- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi.
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione della valutazione previsionale di impatto acustico le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura - pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie - eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero).

Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente provvedimento, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Per la redazione della suddetta documentazione si deve far riferimento a quanto contenuto nell'allegato n. 5 del presente Regolamento.

CASI PARTICOLARI

Nei casi in cui non sia definita preventivamente la tipologia dell'attività che sarà svolta negli immobili oggetto di intervento edilizio, il Comune rilascia il provvedimento autorizzativo edilizio condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di segnalazione certificata di inizio attività o di altro titolo equipollente.

VERIFICHE

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà del Servizio Ambiente del Comune, a cui la pratica viene inoltrata per i controlli di competenza, richiedere, nell'ambito del rilascio del provvedimento autorizzativo, o del controllo della segnalazione certificata di inizio attività o di altro titolo equipollente, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente entro 30 giorni dal completamento dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA.

Tale verifica sarà effettuata da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nell'allegato n. 6 del presente Regolamento.

ART. N. 21 Valutazione previsionale di clima acustico

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), e dell'art. 11 della Legge Regionale n° 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" e della premessa dei "*Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*" (Legge Regionale n. 52/2000 – art. 3, comma 3, lettera c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

La valutazione previsionale di clima acustico stima, dunque, le condizioni sonore che si potranno verificare su determinati recettori, configurati solo progettualmente, a seguito dell'inserimento in un contesto territoriale già esistente.

A differenza della valutazione previsionale di impatto acustico, l'attenzione è qui posta sugli effetti sonori subiti da ricevitori (progettuali) da inserirsi in una realtà esistente (comprendente anche sorgenti sonore).

Ai sensi dell'articolo 11 "*Clima acustico*" della L.R. n. 52/2000 sopra citata la valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta considerando le modifiche introdotte dalla Delib. Giunta Reg. (Piemonte) 15 dicembre 2017 n. 56-6162, è obbligatoria per la fattispecie di insediamento di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge n. 447/1995 e di cui al paragrafo n. 3 della DGR n. 46 del 14 febbraio 2005 contenente i "*Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*" (ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera d, della L.R. n. 52/2000). E' altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, o in sede di controllo dei titoli equipollenti, il Comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul recettore.

2. Ai sensi dei citati art. 8, comma 3, della legge n. 447/1995 e art. 11 della L.R. n. 52/2000, la documentazione di valutazione di clima acustico deve essere allegata alla domanda per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. Per quanto riguarda i parchi di cui al punto d) del sotto riportato elenco, la documentazione di clima acustico è allegata agli atti richiesti per l'istituzione o per l'approvazione del progetto del parco medesimo.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione;

e) insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. n. 52/2000.

Si rammenta che la classe acustica dell'area prevista per la realizzazione delle elencate tipologie di insediamenti deve essere coerente con quanto stabilito dai "Criteri per la classificazione acustica del territorio" approvati con DGR n. 85/3802 del 6 agosto 2001. In particolare per gli insediamenti di tipo a), b) c) e d) deve rispettare quanto disposto dal punto

3.2 dei criteri stessi (Classe I – Aree particolarmente protette) e in merito agli insediamenti di tipo e), è tassativamente da escludere la loro realizzazione o cambio di destinazione d'uso in aree di classe acustica VI, tranne che nell'ipotesi indicata al punto 3.7 dei criteri (è ammessa l'esistenza di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore).

3. I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività presentano documentazione previsionale di clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata allo Sportello Unico (dell'Edilizia o delle Attività Produttive) contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello unico, di permesso di costruire o titolo abilitativo edilizio equipollente o della domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività o presentazione di SCIA economica per l'esercizio dell'attività. Lo Sportello Unico provvederà alla trasmissione in via telematica della documentazione all'ARPA per i controlli di competenza.

4. La documentazione di clima acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici su determinati recettori che, a seguito della realizzazione di un progetto, si inseriscono in un territorio.

Poiché il progetto si colloca in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione di clima.

Per la redazione della citata documentazione, si fa riferimento a quanto contenuto nella Scheda "Documentazione relativa alla valutazione previsionale di clima acustico", riportata nell'allegato n. 7 del presente Regolamento.

5. Il Servizio Ambiente del Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima esprimendo parere per il successivo rilascio del titolo autorizzativo o per l'avvio dell'attività.

Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

ART. N. 22 Valutazione dei requisiti acustici degli edifici

1. La documentazione relativa ai requisiti acustici degli edifici si divide in:

- *"Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici degli edifici"* che costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria per verificare che la progettazione abbia tenuto conto dei requisiti acustici passivi minimi degli edifici.
- *"Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici"* che costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta

che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'esecuzione al progetto iniziale) sono state soddisfatte in opera.

2. La predisposizione della *“Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici degli edifici”* è prevista nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili), per le quali è previsto il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti.

La Valutazione viene richiesta per interventi di nuovo impianto, completamento, modifica e quando è progettata l'installazione di nuovi impianti rumorosi che possono creare disturbi o esposizione umana al rumore.

Nelle procedure edilizie ove non sia previsto il rilascio di un titolo autorizzativo il richiedente deve dichiarare il rispetto della normativa vigente in materia acustica.

3. La *“Valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici degli edifici”* è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati nel DPCM 05/12/97; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. La *“Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici”* è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

5. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

ART. N. 23 Dichiarazione per attività permanenti a bassa rumorosità.

Possono presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà i Responsabili delle attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011, ove sia stato accertato da Tecnico competente che i limiti di rumore previsti dal Piano di Classificazione Acustica comunale e i limiti differenziali non vengano superati.

E' facoltà del Comune richiedere al completamento dell'opera o attività per la quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'esecuzione di controlli strumentali da effettuarsi a cura e spese del proponente, senza oneri a carico del Comune.

La verifica acustica, eseguita secondo quanto previsto nell'allegato n.6, contenente i risultati strumentali degli accertamenti eseguiti deve essere inviata anche all'ARPA.

ART. N. 24 Modalità di presentazione della documentazione

1. La documentazione previsionale di cui agli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento deve essere presentata congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero congiuntamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

2. La *“Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici”* di cui al precedente articolo 22, comma 4, deve essere allegata alla Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all'articolo 24 del DPR n.380/2001 e s.m.i., rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 20 dello stesso DPR o alla presentazione di titolo abilitativo edilizio equivalente. In attesa di una

revisione del D.P.C.M. 05/12/97 il collaudo effettuato nell'ambito della Relazione Conclusiva potrà essere elaborato secondo le modalità indicate nella norma UNI 11367 "Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera" pubblicata il 22 luglio 2010.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere causa di diniego dell'istanza o di ordine motivato a non effettuare l'intervento, o di invito alla conformazione, o di irricevibilità per carenza di documentazione essenziale.

4. Il comune di Galliate si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'ARPA o di Tecnici Competenti appositamente individuati, la documentazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

5. Il comune di Galliate su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

6. Il comune di Galliate può richiedere, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia delle analisi strumentali acquisite per la predisposizione della documentazione; tali analisi, opportunamente georeferenziate, potranno essere utilizzate dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. N. 25 Provvedimenti restrittivi

Il Comune in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

Qualora sia ritenuto opportuno o su indicazione dell'organo di controllo, il Comune può disporre la sospensione dell'attività, modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento o da Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

Ai sensi dell'articolo 9 della L 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

ART. N. 26 Sanzioni

In caso di violazione alle norme disciplinate dal presente Regolamento, fatta salva eventuale eccezione per i casi già oggetto di sanzioni derivanti da norme di fonte superiore, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art 7bis del D.L. vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e dall'art. 3 del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione ai Regolamenti Comunali.

ART. N. 27 Disciplina dei controlli

Il comune di Galliate si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento del Corpo di Polizia Municipale ed eventualmente dell'ARPA.

ART. N. 28 Entrata in vigore - Abrogazioni

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galliate. Con l'entrata in vigore viene abrogato il precedente Regolamento Comunale in materia e qualsiasi altra disposizione comunale disciplinante la materia oggetto dello stesso ed in contrasto con il medesimo.

ALLEGATO N. 1

Oggetto:

Contenuti della domanda per ottenere l'autorizzazione semplificata per cantieri

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO N. 2

Oggetto:

Contenuti della domanda per ottenere l'autorizzazione semplificata per spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO N. 3

Oggetto:

Contenuti della domanda per ottenere l'autorizzazione semplificata per altre attività

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche; – denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO N. 4

Oggetto:

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato negli allegati precedenti, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

Spettacoli e manifestazioni:

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Cantieri:

- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Altre attività:

- stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

ALLEGATO N. 5

Oggetto:

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Contenuto della documentazione di impatto acustico

(ai sensi del paragrafo 4 della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 contenente i “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*”)

DEFINIZIONI

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Area di studio: l’area di studio è la porzione di territorio entro la quale incidono gli effetti della componente rumore prodotti durante la realizzazione e l’esercizio dell’opera o attività in progetto e oltre la quale possono essere considerati trascurabili. L’individuazione dell’area di studio può essere effettuata in modo empirico purché si basi su ipotesi cautelative, esplicitate nella documentazione presentata (paragrafo 4, punto 6). In casi dubbi essa può essere determinata in via analitica secondo le seguenti definizioni:

- a) gli effetti della componente rumore nei confronti di un determinato ricettore sono trascurabili quando il rumore prodotto durante la realizzazione e l’esercizio dell’opera o attività in progetto nelle condizioni più gravose sotto il profilo acustico rientra nei limiti fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e risulta inferiore al valore minimo della rumorosità residua presente nel tempo di riferimento considerato (diurno o notturno) presso lo stesso ricettore;
- b) per valore minimo della rumorosità residua si intende il valore del livello statistico L90 valutato su base oraria con costante di tempo slow.

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico competente che l’ha predisposta, deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;
3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
5. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto (per la definizione di ricettore si rinvia alla definizione riportata al paragrafo 2);
6. planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare l'ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche.
7. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d'uso del territorio e delle linee guida regionali (D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85 - 3802), ipotizza la classe acustica assegnabile a ciascun ricettore presente nell'area di studio, ponendo particolare attenzione a quelli che ricadono nelle classi I e II;
8. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);

9. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;

10. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;

11. descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

12. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995 e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 52/2000, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;

13. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;

14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

SEMPLIFICAZIONE

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi. Pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati al paragrafo 4 a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative

giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione utilizzata nel paragrafo precedente “CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”.

ALLEGATO N. 6

Oggetto:

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA ACUSTICA DELL'OPERA

Contenuti della relazione tecnica di verifica acustica dell'opera realizzata

La relazione, sottoscritta dal proponente e dal tecnico competente che l'ha predisposta, deve contenere:

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale è stata collocata l'opera;
- individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di clima acustico ante operam e individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di verifica post operam (tali recettori, salvo problematiche debitamente evidenziate e motivate, devono coincidere);
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) La metodologia di misura:

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- indicazione della strumentazione utilizzata.

C) I risultati ottenuti:

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa la concordanza o meno dei valori previsti ai recettori, rispetto a quelli misurati;
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

D) Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio oggetto di indagine;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- elaborati di misura;

- grafici riportanti i risultati ottenuti.

ALLEGATO N. 7

Oggetto:

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Contenuto della relazione di valutazione del clima acustico

La relazione, sottoscritta dal proponente e dal tecnico competente che l'ha predisposta, deve contenere:

A) descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e delle pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare cura nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;

B) descrizione della metodologia utilizzata per individuare l'area di ricognizione, elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle infrastrutture dei trasporti, planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano indicate l'ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro, l'ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno effetti sull'insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche;

C) indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. Nel caso non sia ancora stata approvata la classificazione definitiva devono essere considerate le classi acustiche assegnate nella proposta di zonizzazione acustica adottata dal Comune; in mancanza anche di quest'ultima il proponente, tenuto conto dello strumento urbanistico vigente, delle destinazioni d'uso del territorio e delle linee guida regionali (DGR n. 85/3802 del 6 agosto 2001), ipotizza la classe acustica assegnabile all'insediamento e all'area di ricognizione. In particolare gli elaborati devono evidenziare le fasce di rispetto delle infrastrutture dei trasporti;

D) quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell'area destinata all'insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell'altezza dal suolo degli ambienti abitativi, dei livelli assoluti di immissione (LAeqTR) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione, nel periodo diurno e notturno. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3 dB(A). Qualora siano effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

E) quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno o notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto di tale limite. Qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, la previsione è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

F) valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili;

G) descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell'insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando anche quelli conseguenti all'applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Tali interventi di mitigazione devono garantire la tutela dell'insediamento in progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto riguarda i parchi, gli interventi di mitigazione possono essere costituiti dall'istituzione di zone di preparato o zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le aree circostanti;

H) indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione del clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.